

**Circol@re nr. 21 del 31 marzo 2020**

# "CORONAVIRUS"

## I CHIARIMENTI DEL MEF

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il MEF sul proprio sito Internet ha reso disponibili **alcuni chiarimenti (sotto forma di FAQ) "in costante aggiornamento"**, inerenti 4 specifici settori (sanità, lavoro, liquidità a famiglie / imprese e fisco). In particolare, si evidenziano i chiarimenti riguardanti:  
- **l'indennità di € 600 per i soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago e gli agenti / rappresentanti di commercio iscritti anche all'Enasarco;**  
- il c.d. "**Bonus negozi e botteghe**";

### I CHIARIMENTI DEL MEF

Tra i chiarimenti forniti (di seguito riportati, **aggiornati al 29.3.2020**) si evidenzia quanto segue:

- l'indennità di € 600** spetta anche ai **soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell'INPS** (ad esempio, IVS). L'indennità è **riconosciuta ai singoli soci** e non è attribuibile alla società;
- dopo la riformulazione della risposta, gli **agenti / rappresentanti di commercio iscritti anche all'Enasarco** rientrano nella platea dei soggetti destinatari dell'indennità, pari a € 600, di cui all'art. 28, DL n. 18/2020. Merita evidenziare che in base alla risposta originaria gli stessi rientravano tra i beneficiari del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall'art. 44, DL n. 18/2020;
- a seguito del riferimento al fatto che il c.d. "**Bonus negozi e botteghe**" è riconosciuto quale "**parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività di dettaglio e attualmente inutilizzato**" è possibile desumere la **rilevanza del pagamento** del canone del mese di marzo per poter beneficiare del credito d'imposta;
- il c.d. "**Bonus negozi e botteghe**" **non spetta** per gli immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda / ramo d'azienda;

### LE FAQ (AGGIORNATE AL 29.03.2020)

LAVORO	
L'indennità prevista per i <b>professionisti non dipendenti</b> , ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un Ordine professionale?	I <b>professionisti in regime di libera attività</b> rientrano nelle disposizioni dell'art. 44, DL n. 18/2020, che istituisce il " <b>Fondo per il reddito di ultima istanza</b> ". <b>Sono allo studio con le Casse professionali</b> i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.
Con quali modalità viene erogata l' <b>indennità</b> per i <b>professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co?</b>	I <b>beneficiari dovranno presentare domanda</b> presso le <b>Casse professionali di appartenenza</b> .

I <b>soci di società di persone o di capitali</b> che per obbligo di legge devono iscriversi alle <b>gestioni speciali dell'Ago</b> (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell' <b>indennità di € 600</b> per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i € 600 sono da riconoscere a <b>tutti i soci</b> ?	<b>Sì</b> , se i singoli soci sono iscritti a Gestioni dell'INPS. L' <b>indennità</b> riconosciuta dall'art. 28, DL n. 18/2020 è infatti <b>personale</b> e non attribuibile alla società in quanto tale.
Gli <b>agenti di commercio</b> che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l' <b>Enasarco</b> , hanno diritto all'indennità € 600?	Gli agenti di commercio <b>sono inclusi</b> dalla platea dell'art. 28, DL n. 18/2020.
Chi può accedere al <b>Fondo PMI</b> ?	Al Fondo PMI possono accedere le <b>ditte individuali</b> e tutti i <b>professionisti iscritti ad albi o elenchi</b> (tenuti dal MISE). L'artigiano, l'idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per <b>microcredito</b> e "importo ridotto" (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla <b>garanzia senza valutazione</b> e all'80%.
Tra i <b>versamenti sospesi e prorogati al 31.5</b> sono inclusi anche quelli <b>a carico del datore di lavoro</b> che sospende il versamento della retribuzione?	Sono sospesi <b>fino al 30.4.2020</b> – in favore dei soggetti operanti nei <b>settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto</b> – i versamenti delle <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente</b> e assimilati, nonché gli <b>adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</b> . Con specifico riferimento alle <b>ritenute fiscali</b> , tale disposizione <b>non può trovare applicazione</b> nel caso in cui <b>il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni</b> , in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
Quali <b>tutele</b> si prevedono per i <b>dipendenti a tempo</b> che scadono in questo periodo? Finiscono nel fondo di ultima istanza?	Allo stato il fondo dell'art. 44, DL n. 18/2020 è rivolto ad una platea sufficientemente onnicomprensiva da <b>comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela</b> .
Il provvedimento contiene strumenti di tutela per <b>babysitter, badanti e collaboratori/trici familiari</b> ?	La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i <b>beneficiari del Fondo residuale</b> previsto nell'art. 44, DL n. 18/2020.
Per i mesi di marzo e aprile 2020, è prevista la possibilità di incrementare fino ad <b>ulteriori dodici giornate</b> il numero dei <b>giorni di permesso mensile retribuito</b> coperto da contribuzione figurativa. I dodici giorni sono da considerarsi cumulativi per entrambi i mesi?	<b>Sì</b> , i dodici giorni sono <b>da considerarsi complessivi</b> , da usufruire nell'arco dei due mesi.
L'estensione della durata dei <b>permessi retribuiti</b> trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che usufruiscono già dei permessi mensili retribuiti <b>riconosciuti dalla Legge 104</b> ?	<b>Sì</b> , ulteriori <b>chiarimenti</b> saranno forniti attraverso apposita Circolare INPS di prossima emanazione.
Come verrà impiegato il <b>Fondo di ultima istanza</b> e, in particolare, a quanto ammonterà <b>la misura per ogni persona</b> ?	Prevede l'assegnazione di <b>€ 600 a testa</b> . Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un Provvedimento di prossima emissione.
Sui <b>sussidi alle partite IVA</b> , chi ha una <b>cartella esattoriale</b> può accedervi? E per la <b>NASPI</b> ?	<b>Per le partite IVA non è prevista</b> l'indennità della <b>NASPI</b> , per loro <b>sono previsti i € 600 di beneficio</b> per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del <b>blocco di esazioni dell'Agenzia Entrate</b> come tutti gli altri.
Nell'ipotesi di proroga della <b>chiusura delle scuole e delle attività</b> , cosa si intende fare per estendere le misure per la <b>childcare</b> e, in particolare, quelle rivolte ai <b>lavoratori autonomi</b> ?	Il <b>voucher babysitter</b> vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di chiusura delle attività potrà essere rinnovato.

## LIQUIDITÀ A FAMIGLIE E IMPRESE

<p>In cosa consistono le <b> misure di moratoria </b> in sostegno alle PMI?</p>	<p>Le <i> misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i> la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020 o quelli alla data del 17.3, se superiori. <b> Gli importi accordati </b> dalla banca o dall'intermediario finanziario <b> non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30.9.2020 </b> incluso;</i></li> <li>▪ <i> la proroga alle medesime condizioni <b> fino al 30.9.2020 </b> dei <b> prestiti non rateali con scadenza prima del 30.9.2020;</b></i></li> <li>▪ <i> la <b> sospensione fino al 30.9.2020 </b> del <b> pagamento delle rate </b> o dei <b> canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020, </b> per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di <b> cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.</b></i></li> </ul>
<p>Quali sono i <b> requisiti </b> che deve avere l'<b> impresa </b> per beneficiare della <b> moratoria </b> dei <b> finanziamenti </b>?</p>	<p>L'<i> impresa, al momento della pubblicazione del Decreto (17.3.2020), <b> deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie </b> classificate come <b> esposizioni deteriorate, </b> ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</i></p> <p><i> In particolare, <b> non deve avere rate scadute </b> (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) <b> da più di 90 giorni.</b></i></p> <p><i> Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel "Decreto Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.</i></p>
<p><b> A chi va presentata </b> la comunicazione?</p>	<p><b> Tutte le banche, intermediari finanziari </b> vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia <b> devono accettare </b> le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal "Decreto Cura Italia".</p>
<p><b> Come e quando </b> effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?</p>	<p>Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del "Decreto Cura Italia", cioè <b> dal 17.3.2020.</b></p> <p>La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa <b> anche via PEC, </b> ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.</p> <p><b> È utile che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario </b> per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel "Decreto Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono <b> l'intervento del Fondo di garanzia PMI. </b> Le banche possono inoltre offrire <b> ulteriori forme di moratoria, </b> ad esempio quelle previste dall'apposito <b> accordo </b> tra l'<b> Abi </b> e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il <b> 6.3 scorso.</b></p> <p>Nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro <b> autodichiarare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i> il finanziamento per il quale si presenta la</i></li> </ul>

	<p>comunicazione di moratoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19;</li> <li>▪ di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;</li> <li>▪ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000.</li> </ul>
Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie ex art. 56, DL n. 18/2020?	<p>Le <b>micro, piccole e medie imprese (PMI)</b>, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono <b>PMI</b> le imprese con <b>meno di 250 dipendenti</b> e con <b>fatturato inferiore a € 50.000.000</b> oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i € 43.000.000.</p> <p>Come già anticipato il 17.3 scorso dal MEF sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.</p>
Chi si avvale della <b>sospensione dei mutui</b> , può essere definito come <b>cattivo pagatore</b> ?	<b>No.</b> La moratoria di cui all'art. 56, DL n. 18/2020 è <b>neutrale</b> rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54?	<p>Ai sensi dell'art. 56, la <b>moratoria</b> si applica alle <b>microimprese e PMI</b> aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in modo autonomo, quindi <b>chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA</b>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 54, i benefici del <b>fondo Gasparri</b>, che consente ai titolari di un <b>mutuo contratto per l'acquisto della prima casa</b> di beneficiare della <b>sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi</b>, da verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono <b>estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33%) del fatturato</b>. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.</p>
La <b>sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti</b> disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica <b>anche ai professionisti</b> o solo alle imprese?	Sì, si applica <b>anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA</b> .
La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il <b>credito al consumo</b> ?	<b>No</b> , non si applica al credito al consumo.
La <b>sospensione di rate e finanziamenti</b> disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di <b>efficientamento energetico</b> ?	<b>Sì</b> , se il finanziamento è stato contratto dall'impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.
A quali <b>altri tipi di finanziamento</b> si applica la moratoria?	<b>A tutti i tipi di finanziamento</b> che abbiano le <b>caratteristiche indicate dall'art. 56, comma 2, DL n. 18/2020 e indicate nei punti precedenti</b> .
Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio, nel caso in cui un'impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell'ambito di <b>contratti di leasing già in essere</b> , l'erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrante nell'ambito di <b>applicazione della garanzia del Fondo</b> ?	<b>Sì</b> , la previsione di " <b>credito aggiuntivo</b> " è volutamente ampia e si applica senz'altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).
Se il finanziamento è assistito da una <b>garanzia pubblica</b> ?	Nel caso in cui il finanziamento è assistito da <b>agevolazioni pubbliche</b> la banca o l'intermediario finanziario, <b>trascorsi 15 giorni</b> dalla comunicazione all'ente agevolatore, può

	<b>procedere senza ulteriori formalità</b> alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Per le <b>rate che scadono il 30.9</b> si applica la moratoria?	Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30.9.2020, vale a dire che <b>la rata in scadenza il 30.9 non deve essere pagata.</b>
Nella norma si fa riferimento agli <b>elementi accessori al contratto</b> , cosa significa?	Per elementi accessori si intendono <b>tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento</b> , tra questi, in particolare, <b>garanzie e assicurazione</b> ; questi contratti sono <b>prorogati senza formalità</b> , automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le <b>aperture di credito a revoca</b> e per i <b>prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti</b> , permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
Quali <b>condizioni economiche</b> si applicano alla moratoria?	La normativa prevede espressamente <b>l'assenza di nuovi e maggiori oneri</b> per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Come può avvenire il <b>rimborso delle rate</b> sospese?	In caso di <b>sospensione della sola quota capitale</b> della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. <b>Gli interessi sul capitale</b> ancora da rimborsare sono <b>corrisposti alle scadenze originarie</b> . In caso di <b>sospensione dell'intera rata</b> (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. <b>Gli interessi che maturano</b> durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al <b>tasso di interesse del contratto di finanziamento originario</b> . L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo.
È possibile <b>rinunciare alla sospensione</b> ?	Il soggetto finanziato <b>può rinunciare in qualsiasi momento</b> alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
Le imprese possono beneficiare della <b>sospensione anche su rate già maturate</b> dopo l'entrata in vigore del DL n. 18/2020 ma <b>non ancora pagate</b> ?	Le rate maturate dopo l'entrata in vigore del DL n. 18/2020 (17.3.2020) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. <b>Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del DL n. 18/2020 non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.</b>
La banca <b>può applicare commissioni</b> alle operazioni di moratoria?	La banca <b>non potrà applicare commissioni</b> in relazione all'operazione di sospensione.

<b>FISCO</b>	
A chi è applicabile il " <b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b> "?	Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, <b>pari al 60%</b> delle spese sostenute a <b>marzo 2020</b> per <b>canoni di locazione</b> purché relativi ad immobili rientranti nella <b>categoria catastale C/1</b> . Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ essere <b>titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione</b> in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;</li> <li>▪ essere <b>intestatario di un contratto di locazione</b> di immobile rientrante nella categoria catastale <b>C/1</b>.</li> </ul>

	In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene riconosciuto un <b>parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile</b> adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. <b>Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura</b> , in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
In che modo posso ottenere il credito d'imposta?	L'importo può essere utilizzato a partire <b>dal 25.3.2020</b> in <b>compensazione</b> , utilizzando il mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il "Credito d'imposta per botteghe e negozi" è da intendersi applicabile <b>anche ai contratti di affitto di ramo d'azienda e ad altre forme contrattuali</b> che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?	La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, <b>rimanendo esclusi</b> i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di <b>ramo d'azienda</b> o <b>altre forme contrattuali</b> che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
Un'azienda avente un <b>codice ATECO non esplicitamente menzionato</b> nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18.3.2020, ma che rientra nei settori elencati dall'art. 61, "Decreto Cura Italia" e dall'art. 8, DL n. 9/2020, <b>può rientrare comunque tra i beneficiari</b> della norma?	Come chiarito nella Risoluzione 18.3.2020, n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate, <b>i codici ATECO</b> riferibili a tali attività economiche <b>sono meramente indicativi</b> . Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la Risoluzione 21.3.2020, n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate – <b>purché rientranti in una delle categorie economiche indicate</b> .
Tra i <b>versamenti sospesi e prorogati al 31.5.2020</b> sono inclusi anche <b>quelli a carico del datore di lavoro</b> che <b>sospende</b> il versamento della <b>retribuzione</b> ?	Sono <b>sospesi fino al 30.4.2020</b> – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato <b>in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.5.2020</b> . Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione <b>non può trovare applicazione</b> nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto <b>non opera le ritenute</b> oggetto di sospensione.
È confermata la <b>scadenza al 31.3</b> degli obblighi di comunicazione degli <b>oneri detraibili</b> per il <b>730 precompilato e le CU</b> ?	<b>Sì</b> , le scadenze ordinarie per la comunicazione degli <b>oneri detraibili per il 730 precompilato (28.2)</b> e per le <b>Certificazioni Uniche (7.3)</b> erano già state prorogate al 31.3.2020, DL n. 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal DL n. 18/2020.
Il "Decreto Cura Italia" sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio, <b>perdita dei benefici prima casa</b> in caso di <b>mancato riacquisto</b> entro un anno o <b>mancata alienazione</b> entro un anno)?	<b>Questi termini non sono sospesi</b> perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un <b>intervento legislativo</b> per il prossimo Decreto Legge, <b>finalizzato a derogare ai termini di decadenza</b> in questione.
Il "Decreto Cura Italia" <b>sospende i termini di legge</b> previsti per la <b>redazione degli inventari</b> (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?	No, ma il Codice civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

Come sopra accennato le FAQ sono oggetto di un "**costante aggiornamento**". Ciò richiede un continuo monitoraggio delle risposte contenute nel sito Internet del MEF (non vengono segnalate la data di aggiornamento delle singole risposte, né le modifiche apportate alla versione precedente).

Infatti, In fase di pubblicazione della presente informativa si apprende che **nella tarda serata di ieri, 30 marzo 2020, è stata pubblicata dall'INPS la circolare n. 49** che definisce l'ambito dei beneficiari delle indennità di 600 euro e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.

Relativamente all'ambito soggettivo, arriva la **conferma** che beneficiano dell'indennità anche i **familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli** iscritti nelle ispettive gestioni autonome.

Inoltre è **confermata l'indennità** anche per i soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione Commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso **l'ENASARCO**.

La circolare INPS ribadisce che **le indennità sono precluse** per coloro che siano già titolari di:

- **reddito di cittadinanza;**
- **pensioni dirette**, anche pro-quota dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa e delle Casse previdenziali private;
- **indennità relativa all'APE sociale;**
- **assegno ordinario di invalidità.**

Infine, **le indennità sono compatibili e cumulabili** con somme derivanti da **borse lavoro, stage e tirocini professionali**, nonché con **premi o sussidi** per fini di studio o di addestramento professionale, con **premi e compensi** conseguiti per lo svolgimento di **attività sportiva dilettantistica** e con le prestazioni di **lavoro occasionale** entro 5.000 euro annui.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

